

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Liberati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. OMISSIS promossa da:

DEBITORE ESECUTATO

ATTORE opponente

contro

BANCA

CONVENUTO opposto

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.;

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

DEBITORE ESECUTATO ha proposto opposizione, ex art. 615 co. 2 c.p.c., all'esecuzione intrapresa dalla Banca e fondata su un mutuo ipotecario stipulato in data 26.9.2000 per l'importo di Lire 110.000.000 (pari ad € 56.810,25), ed incardinata con la notifica di un atto di precetto (del 10.10.2009) per € 105.601,54.

A sostegno dell'opposizione, ha dedotto l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo idoneo a fondare un'esecuzione forzata, e l'illegittima pattuizione/applicazione di interessi ultralegali non concordati, di interessi anatocistici ed usurari. Ha concluso chiedendo la dichiarazione di inefficacia dell'esecuzione intrapresa dalla banca, e la condanna della BANCA alla "restituzione delle rate sulle quali sono stati calcolati interessi oggetto di anatocismo e superiori alla soglia legale" (cfr. citazione pag.20).

Si è ritualmente costituita la BANCA, che ha contestato l'assunto del DEBITORE ESECUTATO quanto all'idoneità del contratto a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; ha negato la sussistenza di interessi ultralegali ed usurari; quanto agli interessi anatocistici, ha rappresentato la loro legittimità, prevista ex lege nei mutui fondiari e riconosciuta dal consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 2593/2005; n. 2140/2006; inoltre cfr. Delibera Cicr del 9.2.2000). Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione è infondata e va respinta.

Ed invero, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., deve considerarsi idonea qualunque forma di consegna capace di determinare il conseguimento della disponibilità giuridica della somma oggetto del mutuo stesso in capo al destinatario, con creazione a suo favore di un autonomo titolo di disponibilità ("il conseguimento della giuridica disponibilità

Sentenza, Tribunale di Tivoli, Giudice Caterina Liberati, n. 6 del 7 gennaio 2020

della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo" cfr. Cass. n. 11116/ 1992; n. 6686/1994; n. 9074/2001; n. 17211/2004; Cass. n. 14/2011; Cass. n. 14270/2011); sul punto inoltre è stato precisato che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma (scrittura autenticata) imposto dalla legge (cfr. Cass. n. 17194/2015; nonché da ultimo Cass. ord. n. 25326/2017 secondo cui "Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.").

Nella fattispecie, la lettura dell'art. 2 del contratto di mutuo evidenzia che vi sia stata "traditio", intesa sia in senso materiale che come giuridica disponibilità della cosa, in quanto: è prevista la consegna della somma, di cui la parte mutuataria ha rilasciato quietanza nello stesso atto di mutuo; è previsto altresì il "riversamento" alla parte mutuante, con costituzione di "pegno irregolare infruttifero" e con "svincolo" entro un termine predeterminato condizionato all'effettuazioni di alcuni adempimenti espressamente indicati.

Pertanto, alla luce della più recente giurisprudenza, il contratto di mutuo oggetto di causa può ben configurarsi come titolo esecutivo idoneo ex art. 474 c.p.c. e sul punto ogni doglianza va respinta.

In ordine alle ulteriori doglianze, si osserva quanto segue.

Secondo recente e condivisibile orientamento "Al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione, l'esecutato che propone l'opposizione ex art. 615 c.p.c., basata sull'usurarietà del contratto di mutuo, deve dedurre e dimostrare il superamento del cd. tasso soglia ex l. n. 108/96 e che, per effetto della nullità della clausola con cui furono pattuiti interessi usurari e della conseguente gratuità di cui al comma 2, dell'art. 1815 c.c., il mutuante, al momento della notifica dell'atto di precetto, non era creditore di alcuna somma, neppure a titolo di sorte capitale. La verifica di sussistenza del diritto del mutuante di agire in via esecutiva va condotta raffrontando le somme complessivamente restituite dal mutuatario sino alla notifica dell'atto di precetto ed il cumulo delle rate maturate sino a quella data, secondo l'originario piano di ammortamento, epurate della quota di interessi indebita". (Tribunale di Bari 27 agosto 2019 su ilcaso.it).

Nella fattispecie, va rilevato in via assorbente e decisiva che parte opponente nulla ha allegato e provato in ordine alle somme complessivamente restituite sino alla notifica del precetto (né il DEBITORE ESECUTATO ha contestato quanto illustrato nel precetto, ovvero l'inadempimento all'obbligazione restitutoria sin dal 2001) ed il cumulo di quelle maturate sino a tale data (al più evincendosi tale dato dal quantum portato nel precetto), rendendo pertanto ogni domanda sul punto del tutto inammissibile, stante la genericità delle allegazioni e la carenza probatoria.

Sentenza, Tribunale di Tivoli, Giudice Caterina Liberati, n. 6 del 7 gennaio 2020

In ogni caso, per completezza espositiva, va rilevato che: la Ctu svolta, dalle cui risultanze non vi sono ragioni per discostarsi in quanto fondata su un attento esame degli atti e con metodologia immune da vizi logici, ha accertato il superamento del tasso soglia, unicamente includendo nel tasso complessivo la cd. penale per estinzione anticipata del mutuo, mentre, espungendo dal computo tale pattuizione e pur includendo gli interessi moratori, il tasso pattuito risulta conforme a legge. Sul punto, va osservato che, allo stato, coesistono nella giurisprudenza di merito due difformi orientamenti, l'uno che opta per la tesi dell'inclusione della penale per estinzione anticipata nel calcolo del tasso rilevante per la valutazione di usurarietà (ex multis, Trib. Chieti 24.8.2017; Trib. Bologna 9.5.2017) e l'altro che afferma l'impossibilità di ricomprendere tale pattuizione nel calcolo del tasso effettivo da comparare con il tasso soglia (atteso che "non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà" Trib. Roma, sent. n. 18278/2018; Trib. Palermo, sent. n. 2329/2019, Trib. Parma Sent. n.461/2019).

Ritiene questo Giudice di aderire, allo stato ed in assenza di un chiaro orientamento di legittimità, alla seconda delle tesi suesposte, in quanto maggiormente aderente all'effettiva funzione della pattuizione oggetto di esame, e pertanto il tasso complessivo del mutuo non risulta superiore alla soglia ex lege n. 108/1996; tuttavia, nella fattispecie, l'adesione all'una o all'altra tesi si rivela ultronea, in quanto, pur ammettendo l'inclusione nel taeg del costo previsto per la penale da estinzione anticipata, la sorte capitale dovuta, e sostanzialmente non contestata dall'opponente, è pari comunque a circa € 50.000, non determinandosi dunque l'estinzione del diritto di procedere in executivis; né, per quanto osservato, può essere accolta la domanda (pur svolta solo implicitamente) di rideterminare il credito di parte opposta.

Anche la doglianza fondata sulla prospettata illegittimità della modalità di rimborso cd. "alla francese" va respinta, in aderenza all'orientamento maggioritario sul punto (ex multis Trib. Parma n.305/2019), secondo cui "la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (...) pertanto, si ritiene "che l'anatocismo sia incompatibile con la natura del piano di ammortamento alla francese difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c." (Trib. Parma cit.).

Pertanto, l'opposizione va respinta.

Assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione.

La sussistenza di orientamenti non uniformi su vari punti rilevanti ai fini del decidere giustifica la compensazione integrale delle spese di lite incluse quelle di Ctu, già liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta l'opposizione;
- Spese di lite compensate.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Tivoli, 3 gennaio 2020

Il Giudice
dott. Caterina Liberati

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS